

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
con sede in CLES

**Verbale di deliberazione n. 13
del Commissario**

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione della Comunità della Val di Non per l'esercizio finanziario 2021 – 2023, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2021-2023.

L'anno duemilaventuno addì **DICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **10.10** nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

premessi che:

- l'art. 5 della L.P. 06.08.2020 n. 6 ha previsto la nomina da parte della Giunta provinciale di un Commissario per ogni Comunità, al quale sono attribuite le funzioni del Presidente, del Comitato esecutivo e del Consiglio;
- con deliberazione n. 1616 di data 16.10.2020 la Giunta provinciale ha nominato il signor Dominici Silvano quale Commissario della Comunità della Val di Non,

il signor Dominici Silvano, in qualità di Commissario, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario generale dott. Marco Guazzeroni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per dieci giorni consecutivi

dal 23.02.2021 al 05.03.2021

Cles, 23.02.2021

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione della Comunità della Val di Non per l'esercizio finanziario 2021 – 2023, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2021-2023.

Il presente provvedimento deliberativo viene adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della L.P. 06.08.2020 n. 6, dal Commissario della Comunità nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio della Comunità.

IL COMMISSARIO DELLA DELLA COMUNITA'

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 63 dd. 27 aprile 2010 avente ad oggetto "Comunità della Val di Non. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio della Valle di Non ai sensi dell'art. 42, comma 1, della medesima legge";

Visto lo Statuto della Comunità della Val di Non ed in particolare l'art. 48 in base al quale *gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio della Valle di Non si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;*

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove si prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che “gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. ed integrazioni”;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 (che recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm e i.), fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

Rilevato che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16.11.2020 ha fissato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 di comuni e comunità in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale, alla data del 31 gennaio 2021 ed ha previsto che in caso di proroga da parte dello stato del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento, autorizzando fino a detta data l'esercizio provvisorio;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno di data 13 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

Vista la deliberazione consiliare n. 09 del 06 luglio 2020 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 16 di data 27 luglio 2020 è stato approvato il Documento unico di programmazione limitatamente alla parte concernente gli obiettivi strategici per il periodo 2021 – 2023;

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]”;

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, fra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali;

Richiamato l'art. 1 comma 820 della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio per il 2019) laddove è previsto che *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le provincie e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”*;

Dato atto che con deliberazione del Commissario n.12 di data odierna è stato approvato il piano finanziario dei costi finanziati dalla tariffa di igiene ambientale per l'anno 2021 secondo i criteri previsti dal nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MRT);

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi dell'Ente, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021–2023, del Documento Unico di programmazione 2021-2023 (allegato 2), e della nota integrativa (all. n. 3);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione Consiglio di Comunità n. 4 dd. 27 marzo 2018;

Vista la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (Allegato n. 3);

Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al Consiglio (Commissario) entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la deliberazione del Commissario della Comunità n. 6 dd. 29.01.2021 avente ad oggetto *“Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2021-2023”*;

Visto il parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati espresso dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 18 febbraio 2021 (n. 17 voti favorevoli e n. 1 voto astenuto, espressi da n. 18 sindaci presenti e votanti su n. 23 assegnati).

Considerato che gli schemi di bilancio con i relativi allegati sono stati trasmessi all'Organo di Revisione per la redazione della relazione con l'espressione del parere di competenza;

Visto il parere favorevole del revisore, Dr. Domenico Mariano, sulla proposta di Bilancio di previsione 2021 – 2023 e documenti allegati, ns. prot. di arrivo n. 1216 - 5 dd. 04 febbraio 2021 (Allegato n. 4);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione Consiglio di Comunità n. 4 dd. 27 marzo 2018;

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;

Vista la L.P. 06.08.2020 n. 6 e in particolare l'art. 5;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- in ordine alle regolarità tecnico amministrativa il rag. Fabrizio Inama, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data **19 febbraio 2021** esprime parere favorevole.

IL PROPONENTE
Rag. Fabrizio Inama

- in ordine alle regolarità contabile il rag. Fabrizio Inama, Responsabile del Servizio Finanziario, in data **19 febbraio 2021** esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Fabrizio Inama

Visti la documentazione in atti ed i pareri favorevoli espressi il Commissario della Comunità

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato n. 1), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che – ai sensi del comma 14 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 – dal 2017 tale schema rappresenta l’unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con funzione autorizzatoria;
2. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 (Allegato n. 2);
3. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 (Allegato n. 3);
4. di dare atto che i suddetti documenti inerenti il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2021 e da tutte le normative di finanza pubblica;
5. di dare atto del parere favorevole espresso in data 04.02.2021 dall’organo di revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati, ns. prot. di arrivo n. 1216 - 5 dd. 04 febbraio 2021;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
7. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - opposizione al Commissario della Comunità nell’esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ai sensi dell’art. 29 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

ovvero, in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO
f.to Dominici Silvano

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 3, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige”).

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige”).

Cles, lì 19.02.2021

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco